

Gli atti giuridici dell'Unione – Art 288 TFUE

- Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
- **Il regolamento** ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
- La **direttiva** vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
- La **decisione** è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
- Le **raccomandazioni e i pareri** non sono vincolanti.

Diritto di iniziativa

- Commissione (esclusivo)
- Parlamento
- Cittadini

Potere di proposta: Commissione

Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono (art 17(2) TUE)

ART 225 TFUE: PARLAMENTO

- A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo

Art. 11(4) TUE: CITTADINI

- Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.
- Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- [Homepage | Iniziativa dei cittadini europei \(europa.eu\)](https://europa.eu)

COME SI FORMANO GLI ATTI GIURIDICI?

- ART 289 TFUE (limitatamente ai par 1 e 2)
- 1. La **procedura legislativa ordinaria** consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.
- 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una **procedura legislativa speciale**.





 Parlamento europeo
La voce dei cittadini

La voce degli Stati membri


 Consiglio dell'Unione europea


 Commissione europea
La voce dell'UE

Procedura legislativa ordinaria – Art 294 TFEU



SECONDA LETTURA



TERZA LETTURA

